Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 | Roma - Martedì, 3 maggio | Numero 104

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Legge 24 marzo 1921, n. 375, *che reca provvedimenti per l'Ente autonomo « Volturno » in Napoli.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Ente autonomo « Volturno » costituito in Napoli dalla legge 8 luglio 1904, n. 351, ha per iscopo:

1° la costruzione e l'esercizio delle opere per la derivazione dalle sorgenti del Volturno, di cui all'art. 18 della legge medesima;

2° la costruzione e l'esercizio delle opere per la derivazione d'acqua dal fiume Volturno di cui all'art. 4 della legge 5 luglio 1908, n. 351;

3° la costruzione e l'esercizio delle opere per la utilizzazione di quelle altre derivazioni che venissero concesse o cedute all'Ente per il comune di Napoli;

4° l'esercizio dei servizi di produzione e di distribuzione di energia elettrica per illuminazione pubblica e privata, per riscaldamento o per usi industriali che, a qualsiasi titolo, vengano assunti direttamente dal comune di Napoli.

La gestione dei servizi di cui al numero 4, sarà tenuta separata da quelle proprie dell'Ente. Con apposite convenzioni, da approvarsi dalla Commissione Reale per le municipalizzazioni dei pubblici servizi, saranno regolati i rapporti fra il comune di Napoli e l'Ente Volturno in dipendenza della gestione anzidetta. Gli utili netti di tale gestione, dedotta la parte che, d'accordo fra il Comune e l'Ente, venga destinata alla riduzione del costo dei servizi, e le eventuali perdite di esercizio saranno devoluti o faranno carico al bilancio comunale.

Art. 2.

Le derivazioni utilizzabili insieme con quella di cui al numero 1 dell'articolo precedente potranno essere concesse dal Governo all'Ente Volturno gratuitamente ed a perpetuità.

L'approvazione dei progetti delle opere indicate ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo predetto equivale alla dichiarazione di pubblica utilità agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

L'Ente potrà immettersi nel possesso dei beni occorrenti in seguito alla compilazione dello stato di consistenza dei fondi da oc-

cupare, che sarà approvato dal prefetto competente per ragione di territorio, sentito l'Ufficio del genio civile.

Il prefetto, sentito l'Ufficio del genio civile, determinerà pure la somma che, in via provvisoria, dovrà depositarsi per l'indennità di espropriazione e per gli altri eventuali risarcimenti che ai terzi possano competere.

Il verbale di consistenza, di cui sopra, equivale alla perizia di cui all'art. 32 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Ogni variazione o rettifica delle espropriazioni, che si manifestasse necessaria all'atto della esecuzione dell'opera, sarà approvata con lo stesso procedimento.

Per tutto il resto si applicheranno le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

I materiali, i macchinari ed in genere tutto quanto occorrerà per la costruzione e l'esercizio delle opere indicate ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo precedente saranno esenti dal pagamento dei dazi doganali.

Art. 3.

L'Ente è amministrato da un Consiglio composto del direttore generale del Banco di Napoli, e di sei membri, di cui tre nominati dal ministro dell'interno, di concerto con i ministri del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria, commercio e lavoro e del ministro per i trasporti marittimi e ferroviari, e tre eletti dal Consiglio comunale di Napoli anche nel proprio seno.

I membri di nomina governativa, e quelli eletti dal Consiglio comunale devono essere scelti fra persone che abbiano speciale competenza tecnica o amministrativa ovvero industriale; durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Fra i delegati del Comune, viene scelto il presidente da nominarsi con decreto Reale su proposta del ministro dell'interno, di concerto con i ministri predetti. Fra gli altri componenti, anche con decreto Reale, sarà scelto il consigliere delegato.

Il direttore generale del Banco di Napoli, in caso di assenza o di impedimento, è rappresentato da chi normalmente lo sostituisce nel suo ufficio.

Le attribuzioni del Consiglio di amministrazione, del presidente e del consigliere delegato saranno determinate dal regolamento per la esecuzione della presente legge.

Art. 4.

Non possono essere chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione coloro che hanno lite vertente con l'Ente, e coloro che sono proprietari, comproprietari od amministratori, soci, stipendiati o salariati di imprese esercitanti lo stesso servizio cui è destinato l'Ente o servirsi, industrie od atti di commercio strettamente connessi al servizio stesso ed in genere tutti coloro che sono interessati in dette imprese, servizi, industrie ed atti o che, comunque, vi prestano abitualmente l'opera propria.

Non possono essere nominati membri del Consiglio di amministrazione il direttore e gli impiegati dell'Ente, nè i loro parenti od affini fino al terzo grado.

Non possono appartenere contemporaneamente al Consiglio di amministrazione gli ascendenti ed i discendenti, i fratelli, il suocero ed il genero. Tale incompatibilità colpisce tanto i membri di diritto quanto gli elettivi; verificandosi fra questi ultimi resta escluso il meno anziano; verificandosi fra un membro di diritto ed uno elettivo resta escluso il secondo.

Se il Consiglio di amministrazione è disciolto, i membri di esso non possono essere rinominati se non dopo trascorso un biennio dallo scioglimento.

La ineleggibilità o la incompatibilità è pronunciata, previa notificazione all'interessato, il quale può presentare le sue deduzioni nel termine di dieci giorni, dal ministro dell'interno, sentita la Commissione Reale per la municipalizzazione dei pubblici servizi, costituita ai sensi della legge 29 marzo 1903, n. 103, e del decreto Luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1867.

Il provvedimento del ministro dell'interno è definitivo.

I membri eletti dal Consiglio comunale e quelli di nomina governativa, che non intervengano senza giustificato ragioni a tre sedute consecutive, possono essere dichiarati decaduti. La decadenza, promossa dal Consiglio di amministrazione su proposta del presidente o di uno dei consiglieri o dell'ispettore governativo di cui all'art. 15 del presente decreto, è pronunziata, previa notificazione all'interessato, il quale può presentare le sue deduzioni entro dieci giorni, dal ministro dell'interno. Tale pronuncia ha carattere definitivo.

Art. 5.

I componenti del Consiglio non possono prendere parte a discussioni, deliberazioni od atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale, ovvero siano interessati i loro congiunti od affini entro il quarto grado civile.

I componenti del Consiglio, gli impiegati e salariati dell'Ente, i consiglieri comunali di Napoli, i membri della Commissione Reale ed il personale di segreteria della medesima, non possono, nè direttamente nè per interposta persona, concorrere alle aste pubbliche o alle licitazioni private riguardanti l'Ente nè contrattare comunque con esso. Siffatto divieto non comprende le ordinarie contrattazioni relative all'utenza del servizio reso dall'Ente.

I contravventori alle disposizioni di cui ai precedenti comma incorrono in una penalità pecuniaria dalle 500 alle 2000 lire, nella decadenza da la carica di membro del Consiglio d'amministrazione o di impiegato, da pronunciarsi dal ministro dell'interno nei modi e nelle forme di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, e nell'obbligo del risarcimento dei danni, salvo le maggiori pene quando siavi reato.

L'applicazione della penalità pecuniaria sancita dal comma precedente è di competenza del tribunale civile, in Camera di consiglio ad istanza del pubblico ministero.

Sul ricorso del condannato o del pubblico ministero provvede la sezione civile della Corte d'appello in Camera di consiglio.

Pel procedimento si osservano le norme del R. decreto 30 dicembre 1865, n. 2721.

I contratti stipulati in contravvenzione alle precedenti disposizioni sono nulli e la nullità può essere promossa dal Consiglio di amministrazione con l'autorizzazione della Commissione Reale ovvero, qualora esso non provveda, dal Ministero dell'interno.

Art. 6

Il direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione e deve, prima di assumere l'ufficio, prestare la cauzione prescritta dal regolamento interno.

Le norme per la nomina del direttore e degli altri impiegati, nonchè le attribuzioni del direttore, saranno stabilite nel regolamento per la esecuzione della presente legge.

Non possono conseguire la nomina a direttore o ad impiegato, i componenti il Consiglio di amministrazione ed i loro parenti ed affini fino al terzo grado.

Ai provvedimenti riguardanti il direttore ed il personale sono applicabili le disposizioni degli articoli 1, n. 12, e 2, n. 2, del testo unico delle leggi relative alle attribuzioni della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, approvato con Regio decreto 17 agosto 1907, n. 639.

Art. 7.

Quando i componenti il Consiglio di amministrazione, il direttore e gli impiegati, con dolo o colpa grave, ancorchè non vi siano i termini di reato, abbiano recato un danno economico all'Ente, la Commissione Reale per le municipalizzazioni dei pubblici servizi d'ufficio ovvero su richiesta del Consiglio di amministrazione o del Ministero, procederà in via amministrativa all'accertamento del danno, indicando quali persone ne appariscano responsabili e per per quale ammontare.

Le deliberazioni della Commissione Reale non pregiudicano le ragioni dell'Ente e quelle dei componenti il Consiglio di amministrazione, del direttore e degli impiegati, ma servono di titolo per domandare all'autorità giudiziaria provvedimenti conservativi ed anche per prendere iscrizione ipotecaria sui beni dei dichiarati responsabili, quando però quest'ultima sia autorizzata dal tribunale civile mediante decreto, emesso in Camera di Consiglio.

Art. 8.

I componenti il Consiglio di amministrazione, il direttore e gli impiegati, i quali, senza legale autorizzazione, abbiano ordinato spese o contratto impegni e tutti coloro che si siano ingeriti nel maneggio di denaro o valori dell'Ente, ne rispondono in solido ed in proprio, e le relative cause sono di competenza della Commissione Reale in primo grado e della Corte dei conti in grado di appello nell'esame e giudizio dei conti.

La responsabilità per le spese deliberate d'urgenza dal consigliere delegato in luogo e vece del Consiglio di amministrazione cessa solamente allorquando ne sia intervenuta la ratifica da parte del Consiglio stesso.

I componenti del Consiglio di amministrazione, il direttore e gli impiegati sono responsabili delle carte loro affidate; occorrendo consegnarle ad altri per ragioni di servizio, si dovranno osservare le forme stabilite nel regolamento interno e le persone che le avranno ricevute ne rimarranno alla loro volta responsabili.

L'autorità giudiziaria potrà ordinare il sequestro giudiziario delle carte presso i detentori.

Art. 9.

Per la riscossione delle entrate patrimoniali, dei canoni e di ogni altro provento periodico derivante dalla vendita dell'energia, nonchè delle somme di cui gli amministratori, il direttore, gli impiegati ed i terzi venissero dichiarati contabili a termine del terzo comma dell'articolo precedente, si osservano le disposizioni della legge 14 aprile 1910, n. 639.

Le riscossioni da eseguirsi fuori del comune di Napoli possono essere effettuate mediante delegazione sui tesorieri od esattori dei Comuni in cui esse hanno luogo.

Art. 10.

Sono sottoposti all'approvazione della Commissione Reale per le municipalizzazioni dei pubblici servizi il regolamento interno, il bilancio preventivo, nonchè le deliberazioni del Consiglio di amministrazione che riguardano:

1° le spese vincolanti il bilancio oltre il quinquennio e le nuove o maggiori spese, a cui non sia possibile far fronte nè mediante prelevamenti dal fondo per le spese maggiori ed impreviste, nè mediante storni;

2° i provvedimenti di cui all'art. 17 della presente legge;

3° le spese per trasformazione, miglioramento, ingrandimento degli impianti esistenti e quelle di nuovi impianti, quando il fabbisogno complessivo o giustificato ecceda le centomila lire, ovvero quando sia vincolato il bilancio oltre il quinquennio;

4° le azioni da promuovere in giudizio in ordine a diritti immobiliari od alle spese di cui al precedente n. 3, escluse le vertenze che per ragione di valore sarebbero di competenza del pretore, e le transazioni relative agli oggetti medesimi;

5° i capitolati generali d'appalto e quelli speciali quando il valore dell'appalto superi le lire centomila;

6° i regolamenti per i servizi in economia;

7° le modificazioni alla pianta organica;

8° la tariffa dei prezzi per la distribuzione dell'energia ed i contratti che eccezionalmente vi deroghino;

9° il capitolato d'appalto per il servizio di esazione e le deliberazioni relative alla nomina dell'esattore, all'accettazione od allo svincolo della cauzione;

10° i mutui di cui agli articoli 19 e 20 di questa legge.

Per l'esercizio delle attribuzioni previste nel presente articolo è aggregato alla Commissione Reale un membro della Commissione per l'elettrotrazione ferroviaria, di cui all'art. 9 del Regio decreto 25 agosto 1919, n. 1582, designato dal ministro per i trasporti marittimi e ferroviari.

I provvedimenti della Commissione Reale sono definitivi.

Art. 11.

I progetti per nuovi impianti e quelli per trasformazione ed ampliamento degli impianti esistenti, quando il fabbisogno complessivo e giustificato superi le lire centomila, nonchè gli atti di collaudo delle opere eseguite, quando l'importo complessivo superi le lire centomila, sono soggetti all'approvazione, in linea tecnica, del Ministero dei lavori pubblici sentiti i corpi consultivi competenti. Nei casi in cui i progetti anzidetti interessino le ferrovie, essi dovranno riportare anche la preventiva approvazione del Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari.

Art. 12.

Per l'accettazione di lasciti o donazioni e per l'acquisto di beni stabili sono applicabili le disposizioni della legge 21 giugno 1896, n. 218, e del regolamento approvato con R. decreto 25 luglio 1896, n. 361, intendendosi sostituiti al prefetto ed alla Giunta provinciale amministrativa rispettivamente il ministro dell'interno e la Commissione Reale.

Art. 13.

I bilanci consuntivi ed i conti sono comunicati per copia alla Giunta municipale di Napoli, la quale può, entro un mese dalla data del ricevimento, far conoscere direttamente alla Commissione Reale le sue osservazioni.

Art. 14.

Il conto è sottoposto al giudizio della Commissione Reale, la quale deve pronunciarsi entro tre mesi dal giorno del ricevimento.

Contro la decisione della Commissione è ammesso appello alla Corte dei conti.

Art. 15.

La vigilanza sull'Ente è esercitata nelle forme e nei modi da stabilirsi nel regolamento per la esecuzione della presente legge, dal Ministero dell'interno direttamente.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto, per gravi irregolarità amministrative o per ragioni di ordine pubblico, con Regio decreto da promuoversi dal ministro dell'interno, d'accordo con i ministri del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria, commercio e lavoro e del ministro per i trasporti marittimi e ferroviari.

Quando lo scioglimento avvenga per gravi irregolarità amministrative, devono essere sentiti la Commissione Reale ed il Consiglio di Stato.

Con lo stesso decreto viene provveduto alla nomina del Commissario incaricato della temporanea gestione dell'Ente, per il termine di tre mesi, che potrà essere prorogato fino ad un anno, sentiti la Commissione Reale ed il Consiglio di Stato nel caso preveduto dal comma precedente.

Art. 17.

L'Ente deve, di regola, procedere alla distribuzione dell'energia direttamente con rete propria e a scopo di favorire la cittadinanza e le industrie del comune di Napoli.

Potrà tuttavia, nelle forme da stabilirsi nel regolamento, sentito il Consiglio comunale di Napoli e con l'approvazione della Commissione Reale, stringere accordi con le Società produttrici e distributrici di energia elettrica sempre quando tali accordi costituiscano

un mezzo più economico per raggiungere il fine assegnato all'Ente stesso.

L'energia dovrà essere collocata a prezzi sufficientemente bassi per assicurarne la diffusione ed a preferenza per piccoli motori domestici, per quelle industrie che impiegheranno un maggiore numero di operai in ragione della potenza motrice richiesta nonchè per illuminazione e per altri usi domestici.

L'energia disponibile, di cui non si potesse presumere una prossima utilizzazione nel comune di Napoli e che non fosse necessaria all'Amministrazione delle ferrovie per gli effetti del Regio decreto 25 agosto 1919, n. 1582, potrà, sentito il Consiglio comunale di Napoli e con l'approvazione della Commissione Reale, essere collocata in Comuni limitrofi a Napoli, preferibilmente per gli usi indicati al capoverso precedente.

La Commissione Reale, sentito sempre il Consiglio comunale di Napoli, potrà inoltre autorizzare l'Ente, per giustificate ragioni, a valersi per la distribuzione dell'energia fuori del comune di Napoli di reti di altre aziende.

L'Ente potrà infine fornire ai Comuni, nel territorio dei quali trovansi le opere di derivazione o le centrali, l'energia necessaria per la illuminazione pubblica e privata e per altri pubblici servizi nella quantità complessiva non superiore a 50 kw. per ciascun Comune, agli stessi prezzi stabiliti dalle tariffe in vigore pel comune di Napoli. Le relative deliberazioni dovranno riportare l'approvazione della Commissione Reale.

Per l'energia da fornire alle ferrovie i prezzi saranno stabiliti in base alle disposizioni del R. decreto sopracitato.

Art. 18.

L'utile netto dell'azienda, accertato nel conto approvato sarà destinato al miglioramento ed allo sviluppo dell'azienda stessa ed anche a ridurre il prezzo dell'energia.

Art. 19.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Ente i mutui occorrenti per la esecuzione di nuove opere e per la trasformazione, il miglioramento e l'ampliamento degli impianti.

I detti mutui saranno concessi in base a progetti debitamente approvati, e saranno somministrati in più rate a seconda dell'avanzamento dei lavori.

I mutui stessi saranno ammortizzati in cinquanta annualità, delle quali le prime dieci comprensive del solo interesse al saggio normale e le altre quaranta comprensive degli interessi allo stesso saggio e della quota di ammortamento del capitale.

Tali annualità costituiranno il primo stanziamento nella parte passiva del bilancio dell'Ente, unitamente a quelle dovute per i mutui precedentemente contratti a sensi dell'art. 26 della legge 8 luglio 1904, n. 351.

Art. 20.

I mutui sono deliberati dal Consiglio di amministrazione dell'Ente e concessi dalla Cassa depositi e prestiti in base a deliberazione approvata dalla Commissione Reale.

È soppressa per tali mutui la deliberazione di accettazione, sempre quando quella di contrattazione contenga gli elementi prescritti.

La somministrazione sarà fatta a rate, su domanda dell'Ente corredata dallo stato di avanzamento dei lavori, vistato e riconosciuto regolare dal genio civile.

Per l'inizio dei lavori e per la esecuzione di lavori e forniture in economia sono consentite anticipazioni, non superiori ciascuna ad un decimo di mutui concessi, da somministrarsi su domanda dell'Ente, sentito il genio civile, e da conteggiarsi in sede di pagamento dell'ultima rata del corrispondente mutuo.

Art. 21.

Nel primo decennio dell'ammortamento di ciascun mutuo sarà dal tesoro dello Stato corrisposto all'Ente, per ogni milione di lire mutuato, un contributo annuo di lire cinquantamila per i primi cinque anni e di lire trentamila per i cinque anni successivi.

Tale contributo potrà essere ceduto dall'Ente alla Cassa dei depositi e prestiti in garanzia principale e, in ogni caso, rappresenterà garanzia sussidiaria di mutui.

Art. 22.

Gli interessi e le quote di ammortamento dei mutui concessi a norma dell'art. 19 saranno garantiti con delegazioni sugli introiti per vendita di energia rilasciate a favore della Cassa dei depositi e prestiti dall'Ente mutuatario sull'agente incaricato di riscuotere i detti introiti.

L'importo delle delegazioni non dovrà eccedere i tre quinti della previsione calcolata sull'introito dell'anno precedente.

Alla riscossione degli interessi e delle quote di ammortamento garantite come sopra sono estese le norme ed i privilegi dell'imposta fondiaria.

I privilegi speciali stabiliti a favore dello Stato dal n. 1 dell'articolo 1958 e dal primo capoverso dell'art. 1962 del codice civile sono estesi a favore della Cassa depositi e prestiti per la totalità dei mutui accordati e per la totalità degli interessi di mora.

Art. 23.

Le delegazioni di cui all'articolo precedente saranno pagabili a rate bimestrali alle stesse scadenze delle imposte dirette. All'uopo le somme riscosse a titolo di canoni per vendita di energia a scopo di forza motrice e di luce saranno dall'agente incaricato della riscossione, versate alla Cassa mutuante alle predette scadenze, in corrispondenza e fino alla estinzione di ciascuna rata bimestrale.

Tale versamento e quello delle annualità dovute pei mutui già contratti ai sensi dell'art. 26 della legge 8 luglio 1904, n. 351, dovranno avere la precedenza su ogni altra spesa di esercizio.

Art. 24.

L'agente incaricato della riscossione dei ruoli degli utenti è responsabile personalmente dell'esecuzione di quanto è prescritto nel primo comma dell'articolo precedente.

Egli risponde a suo rischio e pericolo, del non riscosso come riscosso ed è assoggettato allo stesso disposizioni in vigore per gli esattori delle imposte dirette in caso di ritardo dei versamenti.

Qualora venisse a mancare l'integrale estinzione di una delegazione e questa non fosse altrimenti saldata alla scadenza, la Cassa dei depositi e prestiti potrà procedere contro l'Ente mutuatario come è prescritto pei casi di mora dei Comuni al pagamento dei canoni del dazio consumo, salvo qualunque altra via legale per essere soddisfatta.

Art. 25.

Per tutto ciò che non sia contemplato dalla presente legge circa la concessione, somministrazione, garanzia e ammortamento dei mutui di cui ai precedenti articoli, valgono le disposizioni che regolano l'Istituto dei mutui della Cassa dei depositi e prestiti.

Art. 26.

Quando le condizioni economico-finanziarie dell'Ente lo permetteranno, questo potrà di fronte alla Cassa dei depositi e prestiti sostituirsi al comune di Napoli per i mutui precedentemente da questo contratti ai sensi dell'art. 26 della legge 8 luglio 1904, numero 351.

In questo caso si applicheranno a tali mutui le disposizioni di cui ai precedenti articoli 22, 23, 24 e 25.

Art. 27.

Per il pagamento del contributo di cui all'art. 21, saranno fatti appositi stanziamenti nel bilancio del Ministero dell'Interno.

Art. 23.

Ogni cittadino, residente nel comune di Napoli, può, a suo rischio e pericolo, con l'autorizzazione dalla Commissione Reale, far valere azioni spettanti all'Ente o intervenire in causa o proporre gravami ordinari e straordinari, insieme con gli amministratori di esso, o in loro vece, oppure contro i medesimi. Può anche costituirsi parte civile in giudizio penale.

L'azione può essere esercitata anche per far dichiarare la nullità delle nomine o la decadenza degli amministratori a norma degli articoli 4 e 5 o per far dichiarare la responsabilità degli amministratori stessi, del direttore e degli impiegati e far liquidare le relative obbligazioni nei casi previsti dall'art. 7, nonchè per promuovere la nullità dei contratti di cui all'ultimo comma dell'art. 5.

Quando l'azione popolare sia diretta contro tutti gli amministratori in carica o contro il consigliere-delegato, la rappresentanza dell'Ente in giudizio sarà assunta da un delegato speciale nominato dal Ministero dell'interno.

La Commissione Reale, prima di concedere l'autorizzazione, sente il Consiglio di amministrazione dell'Ente e, quando la concede, ordina all'Ente di intervenire in giudizio.

L'esperimento dell'azione, quando questa non sia diretta a far dichiarare la nullità di nomina o la decadenza degli amministratori, deve essere preceduta da un deposito di lire cento, che la giurisdizione adita può ordinare sia portato sino a lire 500, sotto pena di decadenza.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FERA — PEANO — FACTA — ALESSIO.

Visto: *Il guardasigilli*: FERA.

Legge 31 marzo 1921, n. 479, *concernente la fusione in unica Facoltà della Facoltà medica di Pavia con gli Istituti clinici di Milano.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Facoltà medico-chirurgica della Università di Pavia e gli Istituti clinici di perfezionamento di Milano formano una sola Facoltà, che ha nome « Facoltà medico-chirurgica e di perfezionamento ». I loro insegnanti sono membri dello stesso Corpo accademico.

Art. 2.

La Facoltà medico-chirurgica ha i fini indicati negli articoli 11 e seguenti del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795, e in quelli del regolamento speciale per la Facoltà di medicina e chirurgia, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 808, nessuno escluso.

Gli Istituti clinici di perfezionamento hanno lo scopo di perfezionare i laureati in medicina e chirurgia negli studi medici, a norma delle disposizioni che li reggono.

I corsi liberi presso gli Istituti clinici di perfezionamento, hanno esclusivamente carattere di corsi di perfezionamento e per laureati; non hanno alcun effetto legale per i corsi universitari della Facoltà medico chirurgica, quando anche siano impartiti da insegnanti appartenenti a detta facoltà.

Essi hanno efficacia legale a dimostrazione dell'esercizio della libera docenza. Ogni nuova libera docenza verrà conferita nella Facoltà, di cui all'art. 1 della presente legge.

La Facoltà medico-chirurgica e gli Istituti di perfezionamento debbono coordinare l'opera loro, per integrarla ed estenderla al fine di accrescere al più alto grado la cultura scientifica negli studi medici.

Art 3.

Il comma 1° dell'art. 26 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore non è applicabile nei rapporti tra la Facoltà medico chirurgica e gli Istituti di perfezionamento, ferma restando, nell'istituzione di nuove cattedre, l'osservanza delle finalità diverse determinate dall'articolo precedente.

Restano ferme per gli Istituti di perfezionamento le disposizioni di cui agli articoli 25 e 114 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Art. 4.

È conservata l'autonomia patrimoniale degli Istituti clinici di perfezionamento di Milano, i quali rimangono amministrati, per tale materia, dal proprio Consiglio amministrativo, da cui dipenderà l'Economato degli Istituti stessi. I proventi delle tasse e sovratasse scolastiche rimangono separati secondo le norme vigenti.

Del Consiglio amministrativo fa parte, con voto consultivo, un professore ordinario degli Istituti di perfezionamento, nominato dalla Facoltà di cui all'art. 1 della presente legge, fra due proposti dal Consiglio amministrativo degli Istituti di perfezionamento, nei quali, in rappresentanza del preside della Facoltà, esercita la vigilanza sulla disciplina scolastica e cura l'osservanza del regolamento. Insieme con il preside egli fa parte del Consiglio accademico dell'Università.

Tutte le altre attribuzioni del Consiglio della Facoltà medico-chirurgica di Pavia, e del Consiglio direttivo degli Istituti clinici di perfezionamento di Milano sono devolute al Consiglio dell'unica Facoltà, di cui all'articolo 1 della presente legge, che si aduna ordinariamente in Pavia, e rispettivamente al preside della me-

desima e al Consiglio accademico e al rettore della Università di Pavia, dal quale dipenderà la Sezione di segreteria presso gli Istituti di perfezionamento.

Il Consiglio dell'unica Facoltà si riunisce in Milano quando deve trattare argomenti che riguardano esclusivamente o principalmente gli Istituti clinici di perfezionamento di Milano.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

CROCE.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro, a S. M. il Re, in udienza del 7 aprile 1921, sul decreto *che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza un prelevamento di L. 695.750 occorrenti ai Ministeri degli affari esteri, dell'interno e dell'industria e commercio*

SIRE!

Per provvedere a necessità varie ed indilazionabili manifestatesi nei servizi dipendenti da taluni Ministeri, il Consiglio dei ministri, valendosi della facoltà consentita dall'art. 38 della vigente legge per la contabilità generale dello Stato, ha deliberato di attingere i mezzi occorrenti al fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nel bilancio del Ministero del tesoro.

Di tali necessità e delle somme consentite per fronteggiarle è qui un cenno sommario:

a) Ministero degli affari esteri:

L. 645.750 per spese della Commissione del Danubio e della Delegazione italiana presso la Commissione stessa dal mese di novembre 1920, per assegni a funzionari civili e militari a disposizione per i servizi diplomatico e consolare, per indennità di primo stabilimento ad agenti diplomatici e consolari ed altre spese minori.

b) Ministero dell'interno:

L. 15.000 per il funzionamento di Commissioni giudicatrici di esami presso l'Amministrazione della pubblica sicurezza.

c) Ministero dell'industria e commercio:

L. 35.000 per contributo dell'Italia nelle spese per l'Istituto internazionale del commercio in Bruxelles.

Lo schema di decreto che il riferente si onora di sottoporre all'augusta sanzione della Maestà Vostra provvede ad autorizzare il prelevamento di cui si tratta.

Relazione e Regio decreto 7 aprile 1921, n. 524, *che autorizza una 35ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1920-921.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'Amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 15.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920 921, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 11.392.535, rimane disponibile la somma di L. 3.607.465;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 140 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920-1921, è autorizzata una 35ª prelevazione nella somma di lire seicentonovantacinquemila settecentocinquanta (L. 695.750) da portarsi in aumento, ripartitamente, agli stanziamenti dei seguenti capitoli degli stati di previsione della spesa dei ministeri infraindicati per l'esercizio finanziario medesimo.

Ministero degli affari esteri.	
Cap. n. 10. Compensi per lavori straordinari, ecc. .	50,000 —
Cap. n. 11. Indennità per il servizio di cifra, ecc. .	4,000 —
Cap. n. 12. Sussidi ad impiegati ed al personale subalterno, ecc.	5,000 —
Cap n. 13. Sussidi ad impiegati invalidi, ecc. . . .	5,000 —
Cap. n. 14. Spese casuali	5,000 —
Cap. n. 19. Stipendi ed indennità varie a funzionari civili e militari, ecc.	190,000 —
Cap. n. 21. Indennità di primo stabilimento ad agenti diplomatici e consolari, ecc. . . .	278,000 —
Cap. n. 46 IX. (Di nuova istituzione). Contributo del Governo italiano alle spese generali della Commissione internazionale del Danubio e spese della Delegazione italiana presso la Commissione stessa dal mese di novembre 1920	108,750 —
Ministero dell'interno:	
Cap. n. 21. Indennità e diarie a membri di Commissioni giudicatrici di esami, ecc.	15,000 —
Ministero dell'industria:	
Cap. n. 6[illegible] IV (di nuova istituzione). Contributo dello Stato nelle spese per il funzionamento dell'istituto internazionale del commercio in Bruxelles	35,000 —
	695,750 —

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI.

Visto, *il guardasigilli:* FERA.

Regio decreto 3 aprile 1921, n. 527, *concernente la ripartizione dei servizi tra l'Ufficio del bollo e quello delle tasse in surrogazione del bollo e del registro di nuova istituzione nella città di Torino.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito in Torino un nuovo Ufficio che assumerà la denominazione di « Ufficio delle tasse in surrogazione del bollo e del registro » ed avrà circoscrizione territoriale identica a quella degli altri uffici in luogo.

Art. 2.

I rami di servizio assegnati a detto Ufficio sono quelli indicati sotto la lettera *A* dell'annessa tabella, vista, d'ordine Nostro, dal ministro proponente, i quali perciò cesseranno di far parte dell'Ufficio del bollo straordinario di Torino.

Art. 3.

All'Ufficio del bollo straordinario restano assegnati gli altri servizi indicati sotto la lettera *B* della stessa tabella.

Art. 4.

Ai sensi e per gli effetti del penultimo comma dell'articolo 25 del regolamento per il personale del registro, del bollo e delle tasse, approvato con Nostro decreto in data 18 marzo 1909, n. 158, la media delle riscossioni dei suindicati Uffici viene determinata come appresso:

per l'Ufficio delle tasse in surrogazione, in via presuntiva, L. 17.000.000;

per l'Ufficio del bollo straordinario, in via presuntiva, L. 15.000.000.

Art. 5.

Il presente decreto andrà in vigore il 1° maggio 1921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

TABELLA

di ripartizione dei servizi tra l'Ufficio del bollo e quello delle tasse in surrogazione del bollo e del registro nella città di Torino.

A. - Ufficio delle tasse in surrogazione del bollo e registro.

1. Tasse in surrogazione del bollo e registro (negoziazione, circolazione, anticipazioni su pegni e capitali esteri).
2. Tasse sulle assicurazioni d'ogni specie (escluse le marittime) e registrazione delle quietanze di sinistri.
3. Tassa di bollo sulle inserzioni di avvisi nei giornali, riviste ed altre pubblicazioni.
4. Tassa di bollo sui biglietti delle tramvie (linee urbane ed intercomunali).
5. Tasse di bollo sui biglietti delle linee automobilistiche.
6. Tasse di bollo sui biglietti e riscontri ferroviari.
7. Tassa di bollo sulle locazioni delle cassette di sicurezza e di custodia.
8. Tasse di bollo anche in abbonamento sui libretti, assegni, vaglia, ecc.
9. Tassa di bollo e relativo contributo di beneficenza sui biglietti d'ingresso nei teatri, nei cinematografi, negli stabilimenti balneari ed idroterapici e negli altri luoghi in cui si danno spettacoli e trattenimenti pubblici.
10. Tassa di bollo sulla vendita di gemme, gioielli ed altri oggetti preziosi.

B. - Ufficio del bollo.

1. Bollazione con punzone e con marche.
2. Visto per bollo.
3. Tasse sulle assicurazioni marittime.
4. Tassa di bollo sulle profumerie e specialità medicinali.
5. Tassa di bollo e relativo contributo di beneficenza sulle scommesse.
6. Tassa di bollo sui titoli esteri.
7. Tassa di bollo sugli avvisi al pubblico su materia diversa dalla carta.
8. Tassa di bollo sulle bollette di dazi.
9. Tassa di bollo sui registri dello stato civile.
10. Tassa di bollo sui vini e liquori e sulle acque minerali in bottiglie.
11. Tasse di bollo sulle note e conti di trattorie, osterie, caffè e di altri esercizi pubblici e dei circoli (clubs).
12. Tassa di bollo sui contratti di borsa (foglietti e marche).
13. Tassa di bollo sul prezzo di vendita o di consumo di merci, derrate, somministrazioni ed oggetti tutti considerati di lusso.
14. Imposta di produzione sui tessuti di lusso e guanti (gabelle).
15. Tasse varie di bollo riscuotibili in modo virtuale.
16. Vendita di carta bollata per cambiali, di marche da bollo a tassa fissa e graduale, di marche per verificazione di pesi e misure e di fascette bollate per polveri piriche.
17. Vendita marche turistiche.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro delle finanze
FACTA.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro, a S. M. il Re, in udienza del 10 aprile 1921, sul decreto che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza un prelevamento di L. 427.000 occorrenti ai Ministeri del tesoro, dell'interno e dei lavori pubblici.

SIRE!

Allo scopo di provvedere con aumenti dei fondi stanziati in bi-

lancio a occorrenze nuove ed a maggiori oneri di carattere imprevedibile, il Consiglio dei ministri, giusta la facoltà concessa dall'art. 38 della vigente legge per la contabilità generale dello Stato, ha deliberato di attingere al fondo di riserva per le spese impreviste, stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro, la somma di L. 427,000 la quale, per le necessità e nelle misure in appresso indicate, viene distribuita tra i bilanci dei Ministeri del tesoro, dell'interno e dei lavori pubblici.

MINISTERO DEL TESORO:

L. 120.000 per pagamento di compensi per lavori straordinari eseguiti nell'interesse del Commissariato generale dei combustibili nazionali, in corrispondenza a somma prelevata dal conto corrente del Commissariato stesso e versata al bilancio dello Stato.

L. 100.000 per spese della Delegazione italiana per le riparazioni in dipendenza dei trattati di pace.

L. 180.000 per pagamento di arretrati dovuti alla Repubblica di San Marino a' termini della Convenzione addizionale 5 febbraio 1919.

MINISTERO DELL'INTERNO:

L. 12.000 per spese d'ufficio dipendenti dall'impianto di uffici telegrafici presso varie Prefetture del Regno.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI:

L. 15.000 per spese casuali.

Il seguente schema di decreto che il riferente si onora di sottoporre all'augusta sanzione della Maestà Vostra autorizza il prelevamento come sopra deliberato.

Relazione e Regio decreto 10 aprile 1921, n. 531, ***che autorizza una 36ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1920-921.***

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 15 000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920-921, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 12.088 285, rimane disponibile la somma di L. 2.911.715;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 140 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920 921, è autorizzata una 36ª prelevazione nella somma di lire quattrocentoventisettemila (L. 427,000) da portarsi in aumento, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri infraindicati:

Ministero del tesoro:

Cap. n. 98-*ter*. Compensi per lavori e servizi straordinari prestati nell'interesse del Commissariato generale dei combustibili nazionali (art. 15 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314	120,000 —
Cap. n. 230 viii. Somma da corrispondersi alla Repubblica di San Marino a titolo di assegnazione straordinaria e di saldo dell'aumento dell'assegno annuo di cui alla convenzione 5 febbraio 1920 da approvarsi nelle forme di legge	180.000 —
Cap. n. 256-*ter*. Spesa per il funzionamento dell'ufficio nazionale istituito a Wiesbaden per i servizi di ricostituzione e riparazioni in dipendenza dei trattati di pace ecc.	100,000 —

Ministero dell'interno.

Cap. n. 31. Spese d'ufficio per l'amministrazione provinciale	12,000 —

Ministero dei lavori pubblici.

Cap. n. 21. Spese casuali	15,000 —
	427,000 —

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 434. Regio decreto 31 gennaio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si omologano le modificazioni apportate agli articoli 2 e 5 del regolamento per l'applicazione della tassa di soggiorno nel comune di Sagliano Micca (Novara).

N. 435. Regio Decreto 20 marzo 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Opera pia « Casa e famiglia Teresa e Maria », in Milano, viene eretta in Ente morale sotto l'amministrazione del Consiglio degli Orfanotrofi e del Pio Albergo Trivulzio, della città stessa, e ne approva lo statuto organico relativo.